

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "WILDUMBRIA"
SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

ART. 1)

1. È costituita l'Associazione denominata WildUmbria.

ART. 2)

1. L'Associazione ha sede legale a Perugia, Fraz. Montepetriolo, in Strada di Montepetriolo n.1 ed ha durata a tempo indeterminato.
2. Essa potrà istituire sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.
3. La variazione di sede legale non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ART. 3)

1. L'Associazione non ha fini di lucro.
2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge o effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, Statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.
3. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4)

1. L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
2. Lo scopo dell'Associazione è quello di conservare e valorizzare la biodiversità attraverso la tutela dell'ambiente e della fauna, la didattica ambientale e la divulgazione scientifica. Le azioni che si intendono intraprendere per raggiungere tali scopi sono:
 - a. svolgere, di concerto con le competenti autorità, attività di recupero, accoglienza, ricovero, cura e reimmissione in natura della fauna selvatica in difficoltà;
 - b. predisporre strutture per lo stallo permanente della fauna selvatica irrecuperabile e/o per la realizzazione di un *captive breeding center*;
 - c. raccogliere informazioni sanitarie, biologiche, ecologiche ed etologiche sugli animali rispettandone i modelli comportamentali ed il benessere;
 - d. sviluppare e partecipare a progetti scientifici coerenti con gli scopi dello Statuto e le attività svolte dall'Associazione;
 - e. sviluppare legami, collaborazioni e sinergie di diversa natura e a vari livelli con Enti pubblici e altre Associazioni, Società o Enti (locali, regionali, nazionali ed internazionali) aventi scopi analoghi o connessi ai propri;
 - f. svolgere attività di alta formazione su diverse tematiche atte a qualificare tutte le categorie professionali;
 - g. svolgere attività di educazione e didattica ambientale sia per le scuole di ogni ordine e grado sia per singole persone, gruppi o famiglie e attività di tirocinio, in collaborazione con Università ed altri Enti preposti alla formazione;
 - h. sensibilizzare l'opinione pubblica su temi etici riguardanti la fauna la sua conservazione e la sua tutela;

- i. sensibilizzare il mondo venatorio, agricolo e zootecnico nei riguardi di una corretta gestione della fauna selvatica attraverso attività informative e formative;
- j. valorizzare il territorio e il suo patrimonio ambientale, storico e culturale, facendone emergere le peculiarità naturalistiche e paesaggistiche ed incentivando il turismo ambientale;
- k. organizzare convegni, conferenze, dibattiti, seminari, mostre, attività pubbliche in genere di carattere nazionale ed internazionale;
- l. realizzare attività editoriali di ogni natura con pubblicazione di materiale didattico, informativo, divulgativo o di orientamento e attraverso ogni tipo di supporto (cartaceo, digitale, ecc.);
- m. coinvolgere nelle attività dell'Associazione i giovani, le donne, i disoccupati e gli anziani in modo da recuperare settori sociali non pienamente valorizzati;
- n. in generale, svolgere qualsiasi altra azione utile per il conseguimento degli scopi sociali.

SOCI

ART. 5)

1. L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. L'Associazione può inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati. L'Associazione può avvalersi di tali prestazioni con le modalità e forme conformi alla legge.

ART. 6)

1. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le Società, Associazioni ed Enti che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
 - b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.
2. La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.
3. Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

ART. 7)

1. Gli associati si distinguono in soci fondatori e soci ordinari, i soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione mentre i soci ordinari sono le persone che aderiscono in un momento successivo alla sua costituzione e provvedono al pagamento della quota associativa nella misura fissata annualmente ed accedono all'Associazione con apposita domanda.
2. Gli associati, indipendentemente dalla categoria a cui appartengono, hanno parità di diritti compreso quello di voto e a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.
3. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
4. I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.
5. Tutti gli associati regolarmente iscritti, ad eccezione dei soci minorenni, possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto.

ART. 8)

1. Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:
 - a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza;
 - b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.
2. La domanda di adesione si considera accettata al momento della sua sottoscrizione. E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione, entro sessanta giorni, confermare o revocare tale adesione attraverso delibera.
3. In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 9)

1. I soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale di Associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.
2. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 10)

1. Lo *status* di socio si perde per recesso, dimissioni, morosità o esclusione. I soci sono espulsi per i seguenti motivi:
 - a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
 - b. quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali;
 - c. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.
2. Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 11)

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a. L'Assemblea dei Soci;
 - b. Il Consiglio Direttivo;
 - c. Il Presidente ed il Vicepresidente;
 - d. Il Segretario;
 - e. Il Tesoriere;
 - f. Il Collegio dei Revisori solo se istituito dall'Assemblea o obbligatorio per legge.
2. Tutte le cariche sociali sono elettive, assolute a totale titolo gratuito ed hanno la durata di tre anni; le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere attribuite anche alla medesima persona.

ART. 12)

1. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.
2. All'Assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto ad intervenire tutti i soci, in regola con il pagamento della quota associativa, per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione.
3. All'Assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:
 - a. discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
 - b. eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell'Associazione;
 - c. approvare le linee generali del programma di attività dell'Associazione;
 - d. deliberare su quant'altro demandato per legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
4. All'Assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:
 - a. deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
 - b. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto associativo.
5. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna *brevi manu*, e-mail, fax) purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione oppure tramite affissione del comunicato presso le sedi dell'Associazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

ART. 13)

1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.
2. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti.

ART. 14)

1. Per la validità delle delibere assembleari, si fa pieno riferimento all'art. 21 C.C..
2. L'Assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.
3. L'Assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 29.

ART. 15)

1. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto.

2. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile.

ART. 16)

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 3 consiglieri e massimo di 5 membri eletti dall'Assemblea fra i soci, e resta in carica per tre esercizi.
2. I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva Assemblea che può ratificare la nomina.
3. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.
4. Il primo Consiglio Direttivo e le relative cariche di cui al comma precedente viene nominato nell'Atto Costitutivo.

ART. 17)

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
2. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta.

ART. 18)

1. Il Consiglio Direttivo:
 - a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
 - b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
 - e. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
 - f. delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
 - g. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
 - h. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 19)

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri.
2. La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni e comunque si riterrà valido, senza le formalità suddette, con la presenza di tutti i membri; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.
3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vicepresidente.

ART. 20)

1. Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.
2. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.

3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.
4. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
5. Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 21)

1. Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'Associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, Consiglio Direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'Associazione.
2. Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità ed alla conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'Associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 22)

1. Il Collegio dei Sindaci Revisori, qualora istituito dall'Assemblea o obbligatorio per legge, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.
2. Il Collegio dei Sindaci Revisori elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.
3. Il Collegio dei Sindaci Revisori: - controlla l'amministrazione dell'Associazione ; - vigila sull'osservanza delle leggi del presente Statuto e del Regolamento Interno; - accerta la regolare tenuta della contabilità e dei libri contabili e della loro corrispondenza al bilancio.
4. Il Collegio dei Sindaci Revisori può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 23)

1. Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
 - a. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
 - b. eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.
2. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
 - a. dai contributi annuali e straordinari degli associati;
 - b. dai contributi dei privati;
 - c. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali , dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - d. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
 - e. dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
 - f. da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - g. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento

di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- h. entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;
- j. proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di modico valore.

Art. 24)

1. Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 25)

1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il Libro dei soci all'Associazione.
2. I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza; le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 26)

1. Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
2. Il Bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

ART. 27)

1. Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 28)

1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

ART. 29)

1. In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.
2. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altre Associazioni operanti in analogo settore, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, sentito, se obbligatorio per legge, l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23/12/96 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 30)

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si rimanda alle disposizioni previste dal regolamento dell'Associazione e alla normativa vigente in materia.

I SOCI FONDATORI8